



# COMUNE DI GIOVINAZZO

Provincia di Bari

## COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Via Cappuccini n. 113 – Tel. 0803942014 -- Fax. 0803901504 -- e-mail: [poliziaamministrativa@comune.giovinazzo.ba.it](mailto:poliziaamministrativa@comune.giovinazzo.ba.it)

**ORDINANZA N. 114**

**Oggetto: Disciplina degli orari di apertura e chiusura e deroghe all'obbligo di chiusura domenicale e festiva degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio.**

### IL SINDACO

**VISTO** il D. Lgs. 114 del 31.03.1998 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio;

**VISTA** la L.R. 1° agosto 2003, n.11 “Norme di disciplina del commercio”;

**VISTA** la L.R. n. 5 del 7 maggio 2008 ad oggetto:” Modifiche e integrazioni alla legge regionale 1° agosto 2003 n.11;

**VISTA** la nota n. 38/C/6472 del 30/10/2008, a firma del Dr. Raffaele Trabace, dirigente del servizio Commerciale, del Settore Aree Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione della Regione Puglia;

**CONSIDERATO** che con determina dirigenziale n° 320 del 17/07/2008 della Regione Puglia - Settore Commercio - il Comune di Giovinazzo è stato riconosciuto ad economia Prevalentemente turistica e città d'arte;

**VISTO** l'art.50, comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 che attribuisce al Sindaco la competenza a coordinare e riorganizzare, tra l'altro, gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali;

**RITENUTO** opportuno attuare un programma di orario di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio, nonché individuare i giorni in cui gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, considerato che Giovinazzo è stato riconosciuto quale Comune a economia prevalentemente turistica e città d'arte;

**SENTITI** i rappresentanti delle organizzazioni di categoria;

**RITENUTO** necessario emettere nuova ordinanza che disciplini gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali nonché eventuali deroghe all'obbligo della chiusura domenicale e festiva durante l'anno;

### ORDINA

Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni della presente ordinanza:

#### **1. COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREA PRIVATA IN SEDE FISSA**

##### **Fascia oraria**

Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana **dalla ore sette alle ore ventidue.**

All'interno di tale arco temporale ciascun esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio, non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.

L'orario adottato deve essere reso noto al pubblico mediante esposizioni di cartelli o idonea informazione visibile dall'esterno. E' data facoltà ai titolari delle attività di commercio in sede fissa di effettuare la mezza giornata di chiusura infrasettimanale, che laddove scelta, dovrà essere comunicata all'Ufficio Commercio del Comando di Polizia Municipale, anche mediante fax al n 080.390.15.04 oppure e-mail all'indirizzo [poliziaamministrativa@comune.giovinazzo.ba.it](mailto:poliziaamministrativa@comune.giovinazzo.ba.it);

#### **2. COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREA PUBBLICA**

Gli orari di vendita al dettaglio su area pubblica su posteggio ovvero in forma itinerante sono gli stessi del commercio in sede fissa

#### **3. DEROGHE**

Fermo restando l'obbligo della chiusura domenicale e nei giorni: **1° gennaio**, domenica di Pasqua, **25 aprile**, 1° maggio, **2 giugno**, 25 e 26 dicembre e nelle festività infrasettimanali non derogate;

per tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio, di cui all'art. 5 comma 2 Legge Regionale n. 11/2003, l'apertura nelle festività infrasettimanali e nelle domeniche, per l'anno 2011, è consentita nei periodi e nei giorni sotto indicati:

- **dal 2 al 6 gennaio;**
- **16 gennaio;**
- **13 febbraio;**
- **6 marzo;**
- **17 aprile;**
- **tutte festività comprese dal 2 maggio – al 30 settembre** (eccettuato il 2 giugno);
- **30 ottobre;**
- **27 novembre;**
- **tutte le festività del mese di dicembre** (eccettuate il 25 e 26);

Nel caso di manifestazioni, eventi, iniziative o feste a carattere regionale, iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale, Enti ecclesiastici o associazioni Onlus, possono essere autorizzate protrazioni di orario o aperture straordinarie per gli esercizi ubicati nelle vie e/o piazze interessate.

Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive nelle ore antimeridiane della prima giornata festiva.

Le disposizioni della presente Ordinanza non si applicano alle seguenti tipologie di attività: rivendite di generi di monopolio; esercizi di vendita interni ai campeggi, villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali; rivendite di giornali; gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie; esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita siano svolte in maniera esclusiva o prevalente, e le sale cinematografiche; pescatori locali che vendono i prodotti ittici del loro pescato in luoghi a ciò dedicati; vendita di prodotti dell'uso e della tradizione giovinazzese (ad es. pescherie; frutta secca ecc, ecc).

4. Chiunque viola le disposizioni di cui al punto 3) della presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2 mila 500 a euro 15 mila. In caso di particolare gravità o di recidiva si disporrà la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non inferiore a cinque e non superiore a venti giorni lavorativi.

5. Le violazioni alle altre disposizioni contenute nel presente provvedimento non espressamente previste dalle leggi dello Stato e della Regione saranno punite con la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art.7/bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, nr.267 secondo le procedure della legge 24 novembre 1981 n.689.

#### **AVVERTE**

A norma dell'art.3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, nr.241, avverso la presente ordinanza, in applicazione dell'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, nr.1034, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al TAR Puglia, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione, nei termini e nei modi previsti dall'art.8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

La presente ordinanza, che entra immediatamente in vigore, sostituisce ogni precedente disposizione in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa con questa incompatibile e sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo pretorio del Comune. La verifica del rispetto della presente ordinanza è demandata alla Polizia Municipale ed agli altri organi di vigilanza.

**Dalla Residenza Municipale, li 30/11/2010**

**IL SINDACO**  
**Prof. Antonio NATALICCHIO**